

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2566

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PRISCO

Modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e altre disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli appalti pubblici, nonché istituzione dell’Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici e sulle concessioni

Presentata il 1° luglio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! – Per quanto sia stato concepito e attuato in modo non ottimale, abrogare l’intero codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sarebbe, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dell’urgenza di rilanciare l’economia, eccessivo e inopportuno poiché provocherebbe ulteriori insicurezze a livello giuridico, il blocco di opere, forniture e servizi pubblici e, quindi, anche il sostanziale blocco della corrispondente spesa pubblica e del suo effetto di moltiplicatore economico, essenziale per la ripresa.

Inoltre, tra circa due anni la Commissione europea dovrebbe presentare un nuovo « pacchetto » di proposte normative per il futuro decennio e anche questo porta a sconsigliare l’abrogazione « in corsa » del vigente codice.

Occorre, comunque, partire dalla consapevolezza che non esistono soluzioni normative risolutive: la tendenza « bulimica » degli ultimi lustri di scrivere e di riscrivere in ogni dettaglio tutta la normativa del settore si è dimostrata dannosa e controproducente, determinando incertezze diffuse, timori nonché frequenti e crescenti contenziosi. Anziché procedere a una reale semplificazione normativa e amministrativa in vista del risultato finale, nell’intento di voler tutto prevedere, tutto controllare e tutto prevenire, si è creato un *corpus* normativo « obeso » e oltremodo complicato. Se è certo che così facendo si è abbassata l’efficienza del sistema (la realizzazione di opere, forniture e servizi pubblici, con la corrispondente immissione nel mercato di risorse, reddito e servizi), è invece quanto

meno dubbio che si sia raggiunta un'effettiva maggiore moralizzazione del settore.

Ai fini di una maggiore efficienza nella gestione delle risorse disponibili apparirebbe, altresì, utile l'istituzione di un Fondo unico degli investimenti degli enti territoriali, volto a scongiurare la frammentazione dell'uso delle risorse.

Al momento, comunque, in vista della prospettata « fase 3 », cioè della fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della ricostruzione e del rilancio economico, per le ragioni esposte appare preferibile concentrarsi sul miglioramento del testo esistente, apportando al codice vigente una serie di modifiche coraggiose, ad alto valore aggiunto e idonee ad assicurare in tempi brevi un deciso rilancio del settore.

La presente proposta di legge prevede alcune di queste modifiche: l'articolo 1 reca disposizioni in materia di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, scuole e ospedali, nonché di semplificazione della progettazione, prevedendo il ricorso al criterio del prezzo più basso, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea.

L'articolo 2 trasforma in mera facoltà il ricorso alle centrali di committenza per le amministrazioni, che dovranno limitarsi a motivare le ragioni della scelta.

L'articolo 3 introduce specifiche semplificazioni per le gare, generalizzando la possibilità per le amministrazioni di verificare *ex post* (e non *ex ante*) il possesso dei requisiti dei concorrenti, con conseguente accelerazione delle procedure, attraverso la riduzione motivata dei termini di ricezione delle offerte e di svolgimento delle procedure, nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE.

L'articolo 4 prevede ulteriori semplificazioni procedurali per gli appalti di lavori sotto la soglia di rilevanza europea mediante l'eliminazione della soglia, prevista esclusivamente dalla normativa italiana ma non da quella europea, relativa agli appalti di lavori compresi fra 1 e 5,2 milioni di euro. L'articolo 5 è volto a portare a regime la soppressione dei limiti all'appalto integrato rispetto alla sospensione solo temporanea prevista dal decreto-legge

cosiddetto « sblocca cantieri » (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) che ha, purtroppo, aumentato la confusione nel settore.

L'articolo 6 prevede un'estensione dell'applicazione del criterio del minor prezzo, mentre l'articolo 7 dispone un'ulteriore attenuazione dei limiti *ex ante* al subappalto, nell'ottica di favorire l'attività delle micro, piccole e medie imprese, e la concentrazione dei controlli nella fase di esecuzione del contratto. L'articolo 8 dispone un'accelerazione dei termini per i pagamenti in favore degli esecutori di contratti pubblici.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di una distinta Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici e sulle concessioni, sul modello della precedente Autorità di vigilanza, mediante lo scorporo delle competenze in materia di anticorruzione. Un serio errore di fondo del vigente codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e della conseguente concentrazione di funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è quello di sovrapporre le procedure per la formazione dei contratti pubblici con quelle per la prevenzione della corruzione, un fatto che ha causato inefficienze sull'uno e, spesso, come note esperienze hanno mostrato, anche sull'altro versante. L'articolo 10 è volto a semplificare le misure di pubblicità, concentrandole in un'unica piattaforma nazionale e cancellando l'obbligo di pubblicazione nei quotidiani.

L'articolo 11 introduce il contributo per il soccorso istruttorio in caso di carenze documentali ammissibili al soccorso, sul modello di quanto previsto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'articolo 12 dispone l'immediata perdita dell'efficacia vincolante delle linee guida dell'ANAC già adottate (quindici su circa cinquanta previste) in attuazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e il loro mantenimento (ma comunque con effetto non vincolante e, dunque, di mera interpretazione) solo fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico attuativo dello stesso codice. Inoltre, reca il

divieto per l'ANAC di adottare nuove linee guida per il futuro e l'obbligo per l'ANAC di emanare entro due mesi una compilazione sistematica e aggiornata delle linee guida adottate, dall'effetto non vincolante e di mera interpretazione. Decorso tale termine senza che la compilazione sia stata emanata, tutte le linee guida vigenti saranno abrogate.

L'articolo 13, infine, interviene per accelerare l'adozione del regolamento unico attuativo del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previsto dal citato decreto-legge sblocca cantieri per elimi-

nare il complesso, indefinito e contestato sistema di cosiddetto « *soft law* » (cioè di un sistema di norme prive di efficacia vincolante diretta) che demandava alle citate linee guida dell'ANAC e a diversi decreti ministeriali il compito di integrare la disciplina del medesimo codice. Allo stato, il testo del regolamento unico è stato licenziato dalla Commissione ministeriale incaricata della redazione ma è ancora fermo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonostante il termine sia scaduto lo scorso 18 dicembre.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Interventi su strade, scuole e ospedali.
Semplificazione della progettazione)*

1. Per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori conferiscono priorità agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, scuole e ospedali. A tale fine, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore, essi modificano, secondo i rispettivi ordinamenti, la programmazione triennale prevista dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Per il medesimo periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 1, i contratti relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Per gli affidamenti si applica il criterio del prezzo più basso, salvo nelle ipotesi previste dall'articolo 95, comma 3, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.

Art. 2.

(Ricorso alle centrali di committenza)

1. All'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, la parola: « procede » è sostituita dalle seguenti: « può procedere direttamente e autonomamente oppure »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In ogni caso, le stazioni appaltanti di cui al comma 4 motivano la scelta da loro effettuata tra i criteri e le modalità di cui al medesimo comma ».

Art. 3.

(Semplificazione delle procedure e accelerazione di termini)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale facoltà, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa all'assenza dei motivi di esclusione e al rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di

tale verifica si può procedere al ricalcolo della soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini della stipulazione del contratto »;

b) all'articolo 79:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. I termini fissati non possono in nessun caso superare di dieci giorni quelli previsti dagli articoli richiamati al primo periodo »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non può essere superiore a dieci giorni rispetto al termine fissato inizialmente ».

Art. 4.

(Affidamenti sotto soglia)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 3, le parole: « Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 »;

b) all'articolo 35, comma 11, le parole: « oppure a euro 1.000.000 per i lavori » sono sostituite dalle seguenti: « oppure alla soglia di cui al comma 1, lettera a), per i lavori »;

c) all'articolo 36, comma 2:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e

inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata con applicazione delle disposizioni dell'articolo 63, comma 6, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati »;

2) la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *c-bis*) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante procedura negoziata con applicazione delle disposizioni dell'articolo 63, comma 6, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati »;

3) la lettera *d*) è abrogata.

Art. 5.

(Appalto integrato)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, sono consentiti l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione »;

b) all'articolo 216, il comma 4-*bis* è abrogato.

Art. 6.

(Criterio del minor prezzo)

1. All'articolo 95 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, ovvero per gli affidamenti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera *a)* ».

Art. 7.

(Riduzione dei limiti all'avvalimento e al subappalto)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 89 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , qualora l'affidamento riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

b) all'articolo 105:

1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stazioni appaltanti possono fissare limiti al ricorso al subappalto fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, le stazioni appal-

tanti possono fissare limiti anche quantitativi al ricorso al subappalto fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. È obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori proposti in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In ogni caso in cui il subappalto è ammesso, l'assenza in capo ai subappaltatori delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 deve essere verificata prima della stipulazione del contratto. Laddove ricorrano tali condizioni il concorrente è escluso dalla gara »;

4) al comma 7, le parole: « e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 » sono soppresse;

5) al comma 12, dopo le parole: « apposita verifica » sono inserite le seguenti: « in corso di esecuzione del contratto »;

6) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto qualora l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

Art. 8.

(Accelerazione dei termini di pagamento in favore degli appaltatori)

1. All'articolo 113-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quin-

dici giorni » e le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il responsabile unico del procedimento vigila in ordine al puntuale rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1 anche attraverso i necessari poteri di impulso e di segnalazione. La mancata attivazione del responsabile unico ai sensi del primo periodo costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato o di analoghi istituti economici, nonché fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile ».

Art. 9.

*(Istituzione dell'Autorità per la
vigilanza sugli appalti
pubblici e sulle concessioni)*

1. È istituita l'Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici e sulle concessioni (AAC), quale organo collegiale preposto alla vigilanza, al controllo e alla diffusione delle migliori pratiche nelle materie disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'AAC ha sede a Roma ed è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previa delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle due Camere. I membri dell'AAC, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'AAC durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di

qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'AAC.

4. L'AAC è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.

5. L'AAC vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di garantire l'osservanza dei principi di correttezza e di trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di prevenire e di contrastare i fenomeni criminosi, di garantire la tutela delle piccole e medie imprese attraverso un'adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e un'economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. Essa svolge in via prioritaria le funzioni di *governance* di cui al titolo IV della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di cui al titolo IV della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

6. Fermo restando quanto disposto ai commi 7 e 8, sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.

7. Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre norme di settore che richiamano compiti e funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni si intendono riferite all'AAC, la quale opera nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 17 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti:

a) sono individuati in modo dettagliato i compiti e le funzioni dell'ANAC che sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'alinea, all'AAC;

b) sono individuate le disposizioni abrogate per effetto dell'istituzione dell'AAC, compresi gli articoli 212 e 213 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) sono individuate le risorse umane e strumentali che sono trasferite dall'ANAC all'AAC.

Art. 10.

(Semplificazione delle misure di pubblicità)

1. Al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 9, il terzo periodo è soppresso;

b) all'articolo 73, comma 4, al secondo periodo, le parole: « , anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata », nonché il terzo e il quinto periodo sono soppressi;

c) all'articolo 216, il comma 11 è abrogato.

2. A decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* – 5^a Serie speciale – Contratti pubblici.

Art. 11.

(Contributo per il soccorso istruttorio)

1. All'articolo 83, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Qualora il concorrente opti per la regolarizzazione di cui al presente comma, esso è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, di un contributo in misura non inferiore all'1 per mille e non superiore all'1 per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che deve essere a tal fine prontamente reintegrata di un uguale importo ».

Art. 12.

(Linee guida dell'ANAC)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida adottate dall'ANAC ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno efficacia vincolante, fermi restando gli scopi di promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 213 del citato codice. Esse cessano comunque di aver efficacia dopo la data di entrata in vigore del regolamento unico previsto dall'articolo 216, comma 27-*octies*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 13 della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è preclusa all'ANAC l'adozione di nuove linee guida per l'attuazione delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAC cura una compilazione sistematica delle linee guida già adottate, con effetto non vincolante e di mera interpretazione della normativa vigente, apportando le modifiche rese necessarie dalle modifiche normative intervenute dopo l'adozione delle singole linee guida, e ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo senza che la pubblicazione ivi prevista sia avvenuta, le linee

guida di cui al comma 1 del medesimo articolo si intendono abrogate anche in caso di mancata adozione del regolamento unico previsto dall'articolo 216, comma 27-*octies*, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 13 della presente legge.

Art. 13.

(Regolamento unico)

1. Al comma 27-*octies* dell'articolo 216 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle more dell'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione n. 2017/2090 e n. 2018/2273 »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a modificare i decreti adottati in materia »;

c) al terzo periodo, le parole: « Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie » sono sostituite dalle seguenti: « Il regolamento reca l'intera di-

sciplina secondaria prevista dal presente codice, anche se demandata da sue disposizioni all'ANAC, ai Ministeri e ad altre autorità, e indica puntualmente i decreti e gli altri atti che sono o restano abrogati per effetto della sua entrata in vigore; il regolamento reca, fra le altre, disposizioni nelle seguenti materie »;

d) il quarto periodo è soppresso.



18PDL0106760